



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Parere UPPA n.26/07

DFP-0044757-21/11/2007-1.2.3.3

AERO CLUB D'ITALIA
c.a. Direttore generale
ROMA

OGGETTO: manifestazione di opzione per rapporto di lavoro con altra amministrazione presentata da proprio dipendente nel caso di vincita di concorso.

Si fa riferimento al quesito posto da codesto Ente con lettera del 30 ottobre 2007, n. 18379, con il quale viene prospettata la questione della necessità del rispetto della disciplina contrattuale sul preavviso per il caso di un proprio dipendente che, avendo vinto un concorso presso l'amministrazione scolastica, abbia manifestato la volontà di optare per il nuovo rapporto chiedendo l'applicazione dell'art. 1, comma 9, del CCNL 14 febbraio 2001 comparto enti pubblici non economici.

Si espongono in proposito le seguenti considerazioni.

L'art. 1, comma 9, del menzionato contratto prevede: *“Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso la stessa od altra amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, presso l'ente di provenienza, e, in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel profilo di provenienza.”* La clausola in questione disciplina un regime di favore per il dipendente finalizzato a consentirgli di accettare altri impieghi e svolgere con serenità la prestazione lavorativa presso il nuovo datore, valutando anche la convenienza se permanere nel successivo vincolo contrattuale o rientrare nell'organizzazione di originaria appartenenza.

Come noto, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni vigono il principio dell'incompatibilità e del divieto di cumulo di impieghi. La normativa di riferimento è ancora contenuta negli artt. 60 e ss. del T.U. d.P.R. n. 3 del 1957, mantenuto in vita sotto questo profilo dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, l'art. 65 del menzionato d.P.R., dopo aver previsto al comma 1 che *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali”* al comma 3 dispone: *“L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente (...) alla data di assunzione del nuovo impiego.”*

✓

Dalla documentazione allegata alla richiesta di parere risulta che il dipendente dell'Aero Club ha manifestato un'opzione per il nuovo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 5, del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995. Questa clausola, nel disciplinare gli adempimenti preliminari alla costituzione del rapporto con la stipula del contratto, prevede che l'interessato debba dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, dovendosi in caso contrario presentare una dichiarazione espressa di opzione per la nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.

Ciò posto, ad avviso dello scrivente, il caso di manifestazione dell'opzione per il nuovo rapporto di lavoro non dà luogo ad una ordinaria ipotesi di recesso con obbligo di preavviso (dimissioni), trattandosi invero di una fattispecie particolare, disciplinata dalla legge (dal punto di vista oggettivo - divieto di cumulo) e dal contratto (dal punto di vista soggettivo con l'attribuzione dell'opzione e oggettivo con la conservazione del posto nell'originaria amministrazione), in cui la cessazione del rapporto precedente si verifica di diritto (risoluzione automatica del rapporto) in base alla norma che pone il divieto di cumulo di impieghi e alla volontà dell'interessato.

Da ciò ne consegue che il dipendente non è tenuto a rispettare il termine di preavviso o a corrispondere l'indennità sostitutiva, non vertendosi in ipotesi ricadente nel campo di applicazione dell'art. 25 del menzionato CCNL del 6 luglio 1995.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaio

